

PARCHI E GIARDINI - SERVITU' DI PASSAGGIO PRESSO AREA A VERDE PUBBLICO DENOMINATA "GIARDINO DONATORI DEL SANGUE" A PROPRIETÀ SIGG. MOSCA- MATTOTEIA. - PRESA D'ATTO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Biella è proprietario dell'area ubicata in Piazza San Paolo, distinta al N.C.T Comune di Biella Foglio n. 57 mappali nn. 56,61,62 e 71, destinata a giardino pubblico denominato "Giardino Donatori del Sangue";
- che i predetti mappali nn. 62 e 56 pervennero al Comune di Biella a seguito di compravendita con atto Notaio Afferni 15-17 maggio 1979 reg. Biella 18.6.1979 Rep. 21915-10783 dalla proprietà Mosca Adalgisa e Mosca Laura;
- che con lettera Prot. n. 40049 in data 26 luglio 2007, ad integrazione di precedente nota in data 16 maggio 2007, il Sig. Alessandro Valcauda, geometra in Biella, in qualità di tecnico incaricato dalle Sigg.re Mosca Laura e Mattoteia Daria, proprietarie di terreni e fabbricati limitrofi a detta area verde comunale, distinti al N.C.T. Comune di Biella Foglio n. 57 mappale nn. 276, 53 e 526 (ex 54), richiedeva l'autorizzazione al passaggio, veicolare e pedonale, su parte dei terreni di proprietà comunale, distinti al N.C.T. Comune di Biella Foglio n. 57 mappali nn. 56 e 61;
- che l'accesso alla proprietà Mosca-Mattoteia avviene attraverso sedime destinato a strada come da atto Notaio Craveja del 15.4.1936, individuato della larghezza costante di metri tre;

Preso atto:

- che detta richiesta consegue a sentenza resa dal Tribunale di Biella n.245-2006, depositata il 31.5.2006 nel giudizio possessorio promosso dalla proprietà Mosca-Mattoteia contro la società S.Paolo 2000 srl (ora Immobiliare Due Esse srl) proprietaria dell'edificio sede di attività commerciale denominata "Melthing Pot", ordinante testualmente "(...) alla convenuta di reintegrare e mantenere le ricorrenti nel possesso della servitù di passaggio insistente sul mappale 55 del f. 57 del NCT del Comune di Biella, rimuovendo i tavoli e le sedie dal sito di passaggio avente larghezza di tre metri a partire dal verde pubblico ed eliminando il gradino tra l'area lastricata e il residuo sedime stradale (...)";
- che in applicazione di predetta sentenza, in base all'attuale stato dei luoghi, così come modificato a seguito di interventi edilizi avvallati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 in data 4 febbraio 2004 relativi alla realizzazione precaria di opere edilizie e di arredo su area adibita a verde pubblico, per consentire l'accesso diretto dal parcheggio di Piazza San Paolo ai fruitori sia del giardino pubblico esistente e del costituendo nuovo parco fluviale, sia dell'esercizio commerciale di proprietà dell'Immobiliare Due Esse s.r.l., la servitù di passaggio "a partire dal verde pubblico" verrebbe a gravare sulla proprietà comunale in misura diversa rispetto ai comuni titoli di provenienza risalente all'anno 1936;

Atteso:

- che la conformazione del giardino pubblico è sempre stata tale da garantire il rispetto dell'esercizio di detta servitù di passaggio da parte di tutti gli aventi diritto;
- che anche l'attuale conformazione dell'area verde è tale per cui l'accesso pedonale e carraio dal lato ovest dell'area di proprietà comunale, prospettante sulla Via Carso, potrebbe essere esercitato su superficie pavimentata o comunque già compattata ad uso carraio, senza pregiudizio alcuno della fruizione e dell'integrità del giardino pubblico stesso, delimitato verso sud in parte da siepe e da muretto basso, e questo per tutto il tratto insistente sulla proprietà comunale insistente sui fondi distinti al N.C.T. Comune di Biella Foglio n. 57 mappali nn.223, 56 e 61;

Visto:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il vigente Regolamento Comunale del Verde;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;

DELIBERA

1. di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della richiesta formulata dal Sig. Alessandro Valcauda, geometra in Biella, in qualità di tecnico incaricato dalle Sigg.re Mosca Laura e Mattoteia Daria, proprietarie di terreni e fabbricati limitrofi a detta area verde comunale, distinti al N.C.T. Comune di Biella Foglio n. 57 mappale nn. 276, 53 e 526 (ex 54), in merito all'autorizzazione al passaggio, veicolare e pedonale, per una larghezza di metri tre, su parte dei terreni di proprietà comunale distinti al N.C.T. Comune di Biella Foglio n.57 mappali nn. 223, 56 e 61, insistenti nell'ambito del giardino pubblico denominato "Giardino Donatori del Sangue", secondo lo schema grafico allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in conformità alla sentenza resa dal Tribunale di Biella n.245-2006;
2. di dare atto altresì che quanto indicato al punto 1. non si configura come modifica della servitù esistente ma esclusivamente come autorizzazione al transito ai sensi del vigente Regolamento del Verde, e pertanto revocabile per motivi di pubblica utilità, fermo restando il diritto impregiudicato della predetta servitù esistente;
3. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport per gli adempimenti conseguenti al presente atto, in applicazione del vigente Regolamento Comunale del Verde.